

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PC MEDICALI ALL IN ONE PER UN PERIODO DI 36 MESI

NR. GARA 9124510 CIG 9853324431

*S.S. Acquisti
Via Carlo Boggio nr. 12
12100 Cuneo
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it*

Sommario

1 – SPECIFICHE DI FORNITURA	2
2 – CARATTERISTICHE MINIME DI FORNITURA	2
3 – ALTRE CARATTERISTICHE.	2
4 - GARANZIA	2
5- CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'	3
6 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE	3
7 – FORMAZIONE DEL PERSONALE	4
8 – CONSEGNA:	5
9- INNOVAZIONI TECNOLOGICHE	5
10 – COLLAUDO	6
11 – OBBLIGHI RELATIVI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL SISTEMA	7
12– RADIAZIONI NON IONIZZANTI /DICHIARAZIONI PER FISICA SANITARIA	7
13 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	7
14 – MISURE DI SICUREZZA ICT (AGID)	8
15 – PENALITA'	8
16 – GARANZIA DEFINITIVA	9
17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO	10
18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	10
19 – FORO DI COMPETENZA	11
20 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	11

1 – SPECIFICHE DI FORNITURA

La presente procedura di gara, da espletarsi mediante procedura aperta e regolamentata dal D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., ha ad oggetto la fornitura di PC Medicali all in one .

La fornitura dovrà inoltre includere:

- a) Consegna, installazione (inclusi tutti gli oneri per il trasporto, montaggio, collegamento alla rete impiantistica, collaudo e messa in servizio); ogni singolo componente della fornitura dovrà essere installato nelle varie strutture che saranno indicate nell'ordine di fornitura a totale carico del fornitore e precisamente:
 - ☐ trasporto delle apparecchiature imballate;
 - ☐ assemblaggio delle apparecchiature;
 - ☐ allacciamento agli impianti esistenti, comprensivo di qualsiasi modifica dovesse rendersi necessaria e di tutto il materiale occorrente
 - ☐ ritiro di tutti gli imballaggi compresi gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata.
- b) Formazione ed addestramento del personale;
- c) Adeguamento normativo, per tutto il periodo contrattuale;
- d) Aggiornamenti a nuove versioni delle apparecchiature e/o dei relativi programmi, per tutto il periodo contrattuale.

2 – CARATTERISTICHE MINIME DI FORNITURA

I PC medicali oggetto della presente procedura dovranno soddisfare le caratteristiche essenziali riportate nell'Allegato A “Scheda tecnica”.

Tali caratteristiche dovranno quindi essere garantire pena l'esclusione.

3 – ALTRE CARATTERISTICHE.

Nell'Allegato A “Scheda Tecnica” sono altresì riportate, oltre alle caratteristiche essenziali di cui all'articolo precedente, ulteriori caratteristiche ed informazioni per le quali si richiede la compilazione del relativo questionario.

4 – GARANZIA

Le apparecchiature offerte dovranno essere coperte da garanzia per un periodo di almeno 24 mesi dalla data del collaudo attestato con esito positivo senza riserve. I contenuti minimi della garanzia dovranno includere tutte le attività indicate al successivo punto relativo all'assistenza tecnica e manutenzione. Durante il periodo di garanzia dovranno comunque essere espletate: il regolare servizio di manutenzione preventiva prescritto dal costruttore dell'apparecchiatura oggetto di gara, le verifiche di sicurezza elettrica, particolari e funzionali, le tarature e gli aggiornamenti software

5 - CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'.

Le apparecchiature dovranno essere conformi alle normative in materia. In particolare la Ditta offerente dovrà presentare certificazioni e dichiarazioni di conformità delle apparecchiature offerte, nella propria e completa configurazione, rilasciate dalla ditta produttrice, ad ogni normativa e direttiva vigente, generale e specifica alla quale risulta soggetta ed in particolare:

- alle direttive comunitarie vigenti applicabili nel settore;
 - al Regolamento UE 2017/745 concernente i dispositivi medici
oppure
 - alla direttiva 93/42/CEE (modificata dalla direttiva CEE 2007/47), concernente i dispositivi medici precedente al 26/05/2021 ed in corso di validità (durata massima 5 anni) **accompagnata da dichiarazione sottoscritta del produttore che dichiara che tali Dispositivi rispettano il "period of grace" ovvero gli obblighi derivanti dal Regolamento UE MDR 2017/745** e nello specifico:
 - Sorveglianza post commercializzazione (Artt. da 83 a 86, Art 92 e Allegato III)
 - Vigilanza (Artt. da 87 a 92)
 - Registrazione degli Operatori economici (Art. 31)
 - alle norme: CEI 62-5 “Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza;
 - alla direttiva 89/336/CEE e varianti, concernente la compatibilità elettromagnetica
- Si specifica che le certificazioni e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana o in lingua inglese;

6 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni del costruttore e comunque rispondere ai seguenti requisiti minimi e necessari:

1) Manutenzione preventiva (programmata).

La manutenzione preventiva comprende, le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzioni parti di ricambio e parti soggette ad usura.

Il fornitore dovrà obbligatoriamente rispettare tutte le modalità ed il numero previsto degli interventi nel corso dei quali verranno eseguite le operazioni, contemplate dalle indicazioni fornite dal produttore;

Per ogni visita manutentiva periodica dovrà essere redatto un rapporto di intervento tecnico, sottoscritto dal responsabile del reparto o suo delegato e da un incaricato del fornitore, nel quale dovranno essere registrati: tutti i dati dell'apparecchiatura, il numero e la data dell'intervento; lo stesso dovrà essere il più completo ed esaustivo possibile riportando l'indicazione dei controlli funzionali e delle verifiche effettuate (check list).

2) Manutenzione correttiva (su chiamata).

La manutenzione correttiva (su chiamata) per guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del bene o di singole parti o ad usura naturale, comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, accessori e di quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita.

Tale manutenzione correttiva dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- a) numero interventi su chiamata illimitati;
- b) tempo di intervento entro 16 ore lavorative dalla chiamata, esclusi sabato e festivi;
- c) tempo massimo di fermo macchina ammesso in un anno solare non superiore a 10 giorni/anno.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un rapporto di intervento tecnico, sottoscritto dal responsabile del reparto o suo delegato e da un incaricato del fornitore, nel quale dovranno essere registrati: l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero e la data della chiamata, il numero e la data dell'intervento, il giorno dell'avvenuto ripristino o del termine dell'intervento.

L'apertura e la chiusura dell'intervento sono registrate dall'Ingegneria Clinica dell'ASLCN1. Ai fini della verifica del corretto adempimento contrattuale, verranno considerate valide esclusivamente le registrazioni effettuate dalla stessa Struttura.

La ditta dovrà presentare dichiarazione che tutte le riparazioni effettuate sull'apparecchiatura, saranno eseguite secondo la buona regola dell'arte, nel rispetto della normativa vigente, con l'utilizzo di parti di ricambio originali e che in alcun modo saranno modificate le caratteristiche delle apparecchiature rispetto alle norme costruttive specifiche cui sono soggette.

L'attività di manutenzione dovrà anche comprendere tutti gli aggiornamenti dei software installati.

Per l'apparecchiatura dovranno essere garantite, per almeno cinque anni dall'anno di presentazione dell'offerta: la reperibilità di tutte le parti di ricambio e la possibilità degli aggiornamenti software disponibili.

7 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

La ditta dovrà tenere un adeguato corso di formazione ed informazione sul corretto utilizzo e sui vari possibili ed eventuali rischi agli operatori derivanti dall'uso delle apparecchiature stesse, con rilascio di documento della ditta attestante l'avvenuto svolgimento del corso su indicato debitamente firmato dal formatore e da tutti gli utilizzatori.

L'attività formativa dovrà essere svolta come dal programma di formazione offerto, dovrà essere sviluppata su più turni, per permettere l'addestramento a tutto il personale dell'Unità Operativa e dell'Ingegneria Clinica.

L'attività formativa dovrà essere effettuata dopo il collaudo positivo, ma prima dell'utilizzo delle apparecchiature e comunque, se ciò si rendesse necessario per la formazione stessa, dovrà essere garantito l'affiancamento da parte di personale specializzato fino al completamento del programma formativo.

8 – CONSEGNA:

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne delle apparecchiature oggetto di fornitura, a seguito di emissione di regolare ordine da parte dell'ASLCN1, durante il periodo contrattuale di 36 mesi, entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi. La data di consegna dovrà essere anticipatamente comunicata in forma scritta all'Ingegneria Clinica – e-mail: ing.clinica@aslc1.it. Saranno a carico della ditta:

- a) le spese di imballo, trasporto fino al locale di installazione e facchinaggio e tutti gli oneri, anche se non espressamente richiamati, necessari a consegnare le forniture a perfetta regola d'arte, senza che l'Azienda Sanitaria abbia a sostenere alcuna altra spesa oltre all'offerta economica proposta in sede di gara;
- b) il ritiro di tutti gli imballaggi compresi gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata.

Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal decreto Legislativo n. 81/08.

Per ulteriore maggiore chiarezza si precisa quanto segue:

- ❑ luogo di consegna:
 - Presidio Ospedaliero di Savigliano - via Ospedali, 14
 - Ospedale di Saluzzo - via Spielberg, 58
 - Presidio Ospedaliero di Mondovì - via Vecchia di Cuneo, 14
 - Ospedale di Ceva-Via San Bernardino 4
- ❑ dovranno essere forniti, tassativamente prima del collaudo, manuali d'istruzione in italiano ed in duplice copia (una copia in carta ed una su supporto informatico)

9 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la Ditta fornitrice dovesse porre in commercio nuovi prodotti, oltre ad integrazioni strumentali hardware e software, costituenti aggiornamenti tecnologici, la stessa dovrà proporre la sostituzione e l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di sostituirli a quelli in uso alle medesime condizioni economiche.

La Ditta fornitrice è tenuta a dare comunicazione all'Amministrazione Appaltante degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei prodotti.

10 – COLLAUDO

Il collaudo verrà eseguito dall'ASLCN1, in contraddittorio con il fornitore e dovrà comprendere l'accettazione, le prove tecniche, la messa in servizio e la formazione iniziale.

Il collaudo sarà eseguito dall'Ingegneria Clinica dell'ASLCN1, in presenza del fornitore, del collaudatore della ditta, del responsabile, o suo delegato, delle S.C. richiedenti al fine di constatare che le apparecchiature consegnate presentino le caratteristiche previste dal presente capitolato tecnico e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, nonché di assicurare prestazioni regolari.

In fase di collaudo dovranno essere effettuate, da parte della ditta, direttamente in loco e prima della messa in servizio, tutte le prove ed i test di regolare funzionalità, in particolare dovranno essere effettuate le verifiche di sicurezza elettrica secondo la normativa vigente con idonea strumentazione regolarmente tarata. L'ASLCN1, anche tramite collaboratori esterni, potrà riservarsi il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché potranno essere richieste modifiche all'installazione ed alla configurazione affinché la fornitura in opera sia rispondente a quanto inizialmente offerto ed ordinato, nel rispetto della normativa vigente. La ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate, in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie ed indispensabili per garantire il corretto funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sotto parti.

Dovranno essere consegnati: le copie originali dei documenti di trasporto, i reports delle verifiche di sicurezza elettrica eseguite in loco, debitamente firmati e accompagnati dal certificato di taratura in corso di validità della strumentazione utilizzata, tutta l'ulteriore documentazione tecnica relativa alla reportistica di prove, test e verifiche particolari e funzionali eseguite in fabbrica.

Se all'atto del collaudo l'apparecchiatura non risultasse rispondente ai requisiti richiesti, la ditta dovrà provvedere entro dieci giorni all'adeguamento ai requisiti richiesti in capitolato.

La regolarità del collaudo verrà attestata mediante apposito verbale di collaudo predisposto dalla ditta e firmato congiuntamente da tutte le parti presenti e figure delegate. La firma dello specifico verbale di collaudo da parte dei rappresentanti della ditta, certificherà che le apparecchiature potranno essere utilizzate nel pieno rispetto della sicurezza per operatori e pazienti, dimostrandone il completo e corretto funzionamento. Viene ritenuto positivo il collaudo che non presenta eventuali prescrizioni e riserve; in caso contrario la validità e la regolarità del collaudo decorre dalla data in cui tutte le eventuali prescrizioni e riserve precedentemente segnalate siano definite e le difformità risolte, opportunamente certificate con evidenza scritta e regolarmente verbalizzate.

11 – OBBLIGHI RELATIVI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL SISTEMA

La ditta aggiudicataria garantisce che il sistema offerto sia conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e tutte le altre norme, anche più restrittive, nazionali ed internazionali, sulla sicurezza elettrica in ambiente medico.

La ditta garantisce inoltre che la strumentazione offerta sia conforme a tutte le norme di sicurezza per l'operatore e per il paziente. In particolare la ditta si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti ed a fornire tutte le prescrizioni d'uso affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della strumentazione in dotazione.

Fermo restando l'esclusiva responsabilità della ditta fornitrice in merito a quanto sopra, l'ASLCN1 si riserva la facoltà di far visionare la strumentazione a tecnici di sua fiducia.

12– RADIAZIONI NON IONIZZANTI /DICHIARAZIONI PER FISICA SANITARIA

Per ogni apparecchiatura e per ogni suo accessorio fonte anche presunta di radiazioni (apparecchiature ed accessori ad alimentazione elettrica dispositivi elettronici...) comunque emittente a qualsiasi titolo radiazioni dev'essere compilato il modulo MODFISAN005 DOCUMENTO INFORMATIVO OBBLIGATORIO PER L'ACQUISIZIONE DI SORGENTI DI RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE E OTTICHE (D.Lgs. 81/08 – Titolo VIII – Capi IV e V) allegato alla presente e devono essere fornite le informazioni del caso necessarie per la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare. Non sono ammessi, se del caso, laser superiori a classe 2 sull'apparecchiatura e suoi accessori.

Le diverse componenti dovranno riportare, se necessario, opportuna cartellonistica (etichettatura) segnalante gli eventuali pericoli e divieti.

La ditta deve attestare che le emissioni e interferenze dell'intero impianto e accessori siano nei termini di legge e norme di buona tecnica.

13 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. nr. 81/2008 s.m.i., l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (Allegato DUVRI) contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto dalla stazione appaltante potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta della ditta aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte della ditta aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi al contratto.

E' fatto obbligo comunque alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione).

La ditta dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali /aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello della Committente.

La ditta dovrà informare la Committente dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i. e predisporre tutta la documentazione prevista nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i. secondo le modalità e la documentazione previste nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza.

I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nel documento allegato DUVRI.

Prima che la Ditta aggiudicataria acceda ai locali dovrà essere effettuato un incontro, con redazione di Verbale (Verbale di riunione di cooperazione e coordinamento), tra l'A.S.L. CN1 e la Ditta stessa.

14 – MISURE DI SICUREZZA ICT (AGID)

L'ASL CN1 ha definito un insieme minimo di misure di sicurezza ICT estrapolate dalle misure emanate dall'AgID con Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)", pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5/5/2017

Tali misure sono indicate nell' Allegato corrispondente (Allegato 8 – Piano Aziendale Misure di sicurezza ICT)

Nelle more di adeguamento alla normativa AGID, eventuali accessi della Ditta aggiudicataria tramite la rete aziendale, per interventi di manutenzione preventiva o adeguativa o semplicemente per aggiornamenti periodici del sistema, dovranno essere concordati con questa Amministrazione che, allo scopo, abiliterà gli accessi in remoto ai tecnici della Ditta esclusivamente per il tempo necessario all'intervento.

15 – PENALITA'

L'A.S.L. , nel caso di ritardi o inadempimenti, si riserva di applicare le penali di seguito indicate:

❑ *Ritardi consegna strumentazione*

Qualora la Ditta non provvedesse alla consegna dell'apparecchiatura e di quanto necessario all'attivazione della fornitura in oggetto, nei termini stabiliti, si procederà come segue:

- 1) per un ritardo ingiustificato fino a 30 giorni l'ASL si riserva la facoltà di applicare una penale **nella misura giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.**

2) per un ritardo ingiustificato superiore a 30 giorni l'ASL si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione senza obbligo di diffida.

❑ ***Ritardi interventi Manutenzione/Assistenza tecnica***

Per ogni giorno di ritardo o di superamento dei limiti temporali stabiliti per le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione, l'A.S.L. CN1 si riserva di applicare una penale nella misura giornaliera di **euro 300,00 per ogni giorno di ritardo** e comunque sino alla risoluzione del guasto.

L'incameramento degli importi dovuti a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero sufficienti.

Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute e alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 20% dell'ammontare netto contrattuale.

16 – GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, del 10 per cento dell'ammontare complessivo della fornitura I.V.A. esclusa, secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dall'art. 93, comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

La garanzia verrà restituita a fine fornitura, dopo che sarà regolato ogni onere derivante dal contratto.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dall'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

La garanzia cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture relative alla fornitura in oggetto dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno contenere gli estremi degli ordini di approvvigionamento emessi nonché l'indicazione del CIG.

Secondo quanto previsto dalla Legge nr. 244/2007, dal Decreto attuativo nr. 55 del 03/04/2013 e dall'art. 25 D.L. nr. 66/2014, convertito con L. 89/2014, le fatture nei confronti delle P.A., tra cui quindi anche le Aziende Sanitarie, dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica. A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio è il seguente: VVECFU.

Si precisa inoltre che tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione sono gestiti esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) introdotto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), obbligatorio per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e per i loro fornitori, dal 1° febbraio 2020 per le forniture di beni e dal 1° gennaio 2021 per le forniture di servizi.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti, salvo verifica di regolare fornitura e deduzione di eventuali penalità in cui la ditta fosse incorsa, sarà effettuato a norma di legge (d.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012). Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine e al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. I pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Struttura gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

19 – FORO DI COMPETENZA

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente procedura, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo in cui l'Azienda Sanitaria titolare del contratto ha la sede legale.

20 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si richiamano le normative vigenti in materia di pubbliche forniture e le norme del Codice Civile.

Allegati :

- Allegato A Scheda tecnica
- Allegato A_bis Riferimenti documentazione tecnica
- Allegato B Modello FISAN005